



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI PORTO GARIBALDI**

**ORDINANZA N°39 / 2018**

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Porto Garibaldi

- Vista:** l'istanza assunta in data 18.09.2018 al prot. n°10087, con la quale il Sig. Massimo GENARI nato a Codigoro (FE) il 13/01/1984 e residente a Mesola (FE) loc. Bosco Mesola in Via Gigliola, n. 315; in qualità di Presidente del Consorzio Pescatori di Goro, in sigla CO.PE.GO. con sede in Goro (FE), Via A. Brugnoli 298, P.IVA 01950010387, ha chiesto la proroga della validità dell'ordinanza n. 24/2018 del 13.06.2018 di questo Ufficio Circondariale Marittimo che dei lavori sotto i profili di sicurezza della navigazione relativi ad un intervento di manutenzione del canale esistente ad ovest della bocca secondaria della sacca di Goro;
- Vista:** l'ordinanza n. 24/2018 del 13.06.2018;
- Viste:** l'autorizzazione n. 317/2018 rilasciata dalla Regione Emilia Romagna per i profili demaniali marittimi;
- Considerata:** la necessità di tutelare l'incolumità pubblica e privata, nonché la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare;
- Visto:** il Decreto 46/2015 dd. 16/04/2015 della Direzione Marittima di Ravenna, recante individuazione delle acque promiscue dei Compartimenti Marittimi di Ravenna e Rimini e legittimante lo svolgimento delle connesse attività;
- Vista:** la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (COLREG '72), resa esecutiva con Legge n°1085 del 21 dicembre 1977 s.m.i.;
- Visti:** gli artt. 17, 30,81,1174 e 1231 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;
- Visto:** il decreto legislativo 14 Luglio 2005, n.171 e, in particolare l'art. 53;
- Visti:** gli atti d'Ufficio.

**RENDE NOTO CHE**

che far data dall'emanazione della presente ordinanza e fino al 31.12.2018, nella fascia oraria che va dall'alba al tramonto, la zona di mare delimitata dai punti avente le seguenti coordinate geografiche sarà interessata da lavori di manutenzione consistenti nel prelievo di circa 100.000 mc di sedimento per il successivo refluento, mediante tubazioni semi sommerse, nelle aree adiacenti al canale esistente ad ovest della bocca secondaria della Sacca di Goro (aree facenti parte del medesimo specchio acqueo meglio evidenziata nello stralcio planimetrico in allegato):

<b>Area interessata dalle operazioni</b>				
<b>DATUM WGS 84</b>				
1	Lat.	44°48'44,5492" N	Long.	012°18' 47,5997" E
2	Lat.	44°48'56,1115" N	Long.	012°18' 14,6608" E
3	Lat.	44°48'54,4361" N	Long.	012°18' 13,5511" E
4	Lat.	44°48'54,5756" N	Long.	012°18' 12,2252" E
5	Lat.	44°48'38,6125" N	Long.	012°18' 02,7635" E
6	Lat.	44°48'39,7993" N	Long.	012°17'59,3971" E
7	Lat.	44°48'26,8938" N	Long.	012°18'35,9861" E
8	Lat.	44°48'23,5760" N	Long.	012°18'46,2918" E
9	Lat.	44°48'22,0096" N	Long.	012°18'50,2107" E
10	Lat.	44°48'18,1811" N	Long.	012°19'02,0200" E
11	Lat.	44°48'09,7389" N	Long.	012°19'22,7047" E
12	Lat.	44°47'52,6553" N	Long.	012°20'03,0054" E
13	Lat.	44°47'47,6888" N	Long.	012°19'50,4352" E
14	Lat.	44°47'43,0761" N	Long.	012°19'51,8818" E
15	Lat.	44°47'49,9923" N	Long.	012°19'11,8795" E
16	Lat.	44°47'50,8674" N	Long.	012°19'00,2709" E
17	Lat.	44°47'53,6328" N	Long.	012°18'48,4967" E
18	Lat.	44°47'57,4084" N	Long.	012°18'32,8049" E
19	Lat.	44°47'33,0574" N	Long.	012°18'13,2246" E
20	Lat.	44°48'04,7496" N	Long.	012°16'41,4822" E
21	Lat.	44°48'21,8233" N	Long.	012°16'55,2026" E
22	Lat.	44°48'17,9117" N	Long.	012°17'09,1614" E
23	Lat.	44°48'27,0656" N	Long.	012°17'15,7665" E
24	Lat.	44°48'35,9925" N	Long.	012°17'24,7051" E
25	Lat.	44°48'28,3012" N	Long.	012°17'48,5763" E

### **MEZZI NAUTICI IMPIEGATI**

- Motodraga "F.lli GUOLO" - iscritta al n°2V-4026 del Registro delle navi e dei galleggianti dell'Ispettorato di Porto di Ferrara;

Armata ed equipaggiata dalla "Dragomar S.r.l." [sede legale a Porto Viro (RO) in Via Mantovana, n°86], società commissionata dal Consorzio Pescatori di Goro (CO.SA.GO.).

Direttore dei Lavori: Ing. Maira PASSARELLA, con studio in Gorino (FE).

### **ORDINA**

## Articolo 1

Nel periodo di cui al rende noto, limitatamente nelle aree in prossimità del raggio di azione dei mezzi impiegati per l'effettuazione dei lavori di prelievo sedimenti e ripascimento è interdetto il transito, la sosta da parte di tutte le unità, con esclusione dei mezzi impegnati nelle operazioni, nonché ogni altra attività connessa con gli usi del mare, compresa la balneazione.

## Articolo 2

Durante la navigazione in prossimità dello specchio acqueo interessato dalle operazioni, le unità ed i galleggianti di qualsiasi tipo devono:

- a) Procedere con estrema cautela ed alla minima velocità consentita dalle caratteristiche evolutive del mezzo, mantenendo un'adeguata distanza di sicurezza dai mezzi operanti ed evitando qualsiasi interferenza con le predette operazioni, attendendosi alle regole di precedenza, di segnalazione e di velocità stabilite dal Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare (Colreg '72) e successive modifiche ed integrazioni;
- b) Far uso di apposito servizio di vedetta, inteso ad individuare con esattezza la posizione e gli eventuali elementi del moto delle unità impegnate nei lavori. Nel caso di possibile eccessivo avvicinamento a queste, le unità estranee alle operazioni in discorso dovranno porre in essere qualsiasi manovra al fine di scongiurare il verificarsi di eventuali incidenti con i mezzi nautici impegnati nei lavori ovvero concordare con gli stessi la manovra da eseguire;
- c) Non attraversare, per nessun motivo, lo specchio acqueo di cui all'articolo 1 occupato dai mezzi nautici operanti sopra citati ed osservare le indicazioni che dovessero essere date dal personale delle unità medesime o dall'Autorità Marittima.

## Articolo 3

L'impresa esecutrice dei lavori, dovrà provvedere a:

- a) Adottare ogni utile accorgimento atto ad evitare il verificarsi di possibili situazioni di pericolo che possano causare danni a persone e/o cose; ciò anche avuto riguardo all'eventuale frequentazione di diportisti;
- b) Ottemperare alle disposizioni e prescrizioni impartite da altri Enti e/o Amministrazioni all'uopo competenti;
- c) Assicurare la regolarità e relativa idoneità delle unità impiegate nei lavori, che devono essere in possesso di tutti i certificati in corso di validità previsti dalle vigenti norme in materia di sicurezza della navigazione;
- d) Assicurare l'osservanza delle norme antinfortunistiche, d'igiene e sicurezza del lavoro e di salvaguardia della pubblica incolumità prevista dalla normativa vigente, adottando ogni utile accorgimento atto allo scopo, compresa l'accortezza e la necessaria diligenza nell'esecuzione di ogni operazione;
- e) Sospendere i lavori qualora se ne ravvisi la necessità e, comunque, su richiesta – anche solo verbale – dell'Autorità Marittima;

- f) Prestare la massima attenzione all'eventuale recupero di oggetti che potrebbero rivelarsi ordigni bellici e/o comunque pericolosi. In tal caso le attività devono essere immediatamente sospese, dandone comunicazione ai sensi del successivo capoverso.

È fatto obbligo, in ogni caso, all'impresa esecutrice dei lavori:

- a) Notificare la presente ordinanza al Comandante dei mezzi nautici impiegati, consegnandone copia opportunamente firmate per presa visione ed integrale comprensione, da esibire ad eventuale richiesta;
- b) Comunicare con mezzo idoneo ad attestare l'avvenuta trasmissione con congruo anticipo all'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Garibaldi ed all'Ufficio Locale Marittimo di Goro: la data e l'ora di inizio delle operazioni ed ogni loro eventuale interruzione e/o variazione, il termine dei lavori nel tratto oggetto della presente ordinanza, i nominativi ed i recapiti telefonici delle persone incaricate e responsabili delle operazioni in mare, nonché tempestivamente ogni situazione di pericolo che dovesse eventualmente insorgere durante l'esecuzione delle operazioni.

Si fa, altresì, obbligo alla Società aggiudicataria dei lavori di prendere ogni opportuna precauzione per salvaguardare la sicurezza della navigazione e la pubblica incolumità ogni qual volta dovessero verificarsi irregolarità di qualsivoglia natura compresi eventuali inconvenienti sui mezzi utilizzati.

#### Articolo 4

Il Comando dei mezzi nautici impiegati nelle operazioni di prelievo del materiale sabbioso deve:

- a) Mostrare i fanali/segnali previsti dal Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare (Colreg '72);
- b) Effettuare ascolto radio continuo sul canale 16 VHF durante l'intera esecuzione dei lavori;
- c) Verificare che lo specchio acqueo interessato dai lavori sia sgombro da persone e/o cose, al fine di evitare possibili danni;
- d) Assicurare un idoneo servizio di vedetta anche negli orari in cui l'unità non esegue attività lavorativa sia diurni che notturni;
- e) Mettere in atto qualsiasi azione al fine di prevenire qualsiasi eventuale probabilità di causare inquinamenti marini da idrocarburi.

#### Articolo 5

L'Autorità Marittima è manlevata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni, presenti e futuri, che potessero derivare a persone e/o cose a seguito dell'inosservanza di leggi e/o regolamenti o prescrizioni.

L'ordinanza n. 24/2018 del 13.06.2018 è abrogata.

La presente ordinanza non esime l'appaltante e/o l'appaltatore dei lavori in parola dall'obbligo di munirsi di ogni eventuale ulteriore provvedimento autorizzativo di competenza di organi o Enti cui la legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti dall'attività posta in essere.

## Articolo 6

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare le disposizioni di cui alla presente ordinanza, che viene pubblicizzata mediante affissione all'Albo di questo Ufficio Circondariale Marittimo, nonché tramite inclusione alla pagina Ordinanze del sito [www.guardiacostiera.gov.it/portogaribaldi](http://www.guardiacostiera.gov.it/portogaribaldi) e che viene trasmessa a tutti gli Enti/Comandi che hanno partecipato alla conferenza di servizi in premessa citata per i rispettivi ed eventuali controlli di competenza.

I trasgressori delle norme contenute nella presente ordinanza, qualora il fatto non costituisca diverso o più grave reato, saranno puniti ai sensi degli articoli 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione e dell'articolo 53 del Codice sulla Nautica da Diporto e saranno ritenuti civilmente e penalmente responsabili dei danni che dovessero derivare a terzi (persone o cose) o all'ambiente marino dall'inosservanza delle disposizioni sopra impartite.

Porto Garibaldi, 21 settembre 2018

IL COMANDANTE  
T.V. (CP) Francesco LUCIANI

Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa - Art 3, comma 3, del D. Lgs. 39/1993

***Obblighi di pubblicazione assolti ai sensi  
dell'art. 32 co. 1 della legge 69/2009  
mediante inserimento nel sito  
istituzionale  
dell'Ufficio Circondariale Marittimo di  
Porto Garibaldi.-***

# ALLEGATO 1 ALL'ORDINANZA N. 39 / 2018 DEL 21 / 09 / 2018

## STRALCIO PLANIMETRICO

PLANIMETRIA scala 1:20.000



COORDINATE VERTICI

GAUSS BOAGA		UTM ED50 FUSO 32	
NORD	EST	NORD	EST
2	4965639.08	2307554.71	2 967648.96 762067.49
3	4966019.83	2306843.04	3 967976.27 761329.46
4	4965968.94	2306816.95	4 967923.58 761307.18
5	4965974.21	2306787.97	5 967926.70 761277.89
6	4965488.53	2306563.79	6 967423.69 761090.10
7	4965527.61	2306491.06	7 967459.31 761014.66
8	4965102.72	2307281.58	8 967093.77 761834.60
9	4964992.85	2307504.58	9 967000.62 762065.16
10	4964941.67	2307589.07	10 966953.80 762153.22
11	4964814.96	2307844.59	11 966848.25 762417.47
12	4964539.47	2308290.41	12 966606.32 762882.53
13	4963983.21	2309158.48	13 966115.43 763789.54
14	4963839.02	2308877.27	14 965950.86 763519.65
15	4963695.64	2308904.38	15 965809.83 763557.27
16	4963937.98	2308032.50	16 965987.28 762669.63
17	4963973.40	2307778.34	17 966003.87 762413.47
18	4964067.28	2307522.47	18 966078.65 762151.30
19	4964195.19	2307181.57	19 966181.11 761801.79
20	4963458.04	2306726.46	20 965412.21 761402.18
21	4964503.17	2304743.38	21 966308.51 759346.87
22	4965019.93	2305062.43	22 966847.51 759627.00
23	4964888.98	2305365.04	23 966739.21 759938.53
24	4965166.60	2305519.57	24 967027.54 760072.19
25	4965435.51	2305725.11	25 967310.94 760257.39
26	4965180.71	2306241.57	26 967094.86 760791.38

ETRF 89

LAT	LONG
2	44°48'44.5492" 12°18'47.5997"
3	44°48'56.1115" 12°18'14.6608"
4	44°48'54.4361" 12°18'13.5511"
5	44°48'54.5756" 12°18'12.2252"
6	44°48'38.6125" 12°18'02.7635"
7	44°48'29.7993" 12°17'59.3971"
8	44°48'26.8938" 12°18'35.9861"
9	44°48'23.5760" 12°18'46.2918"
10	44°48'22.0096" 12°18'50.2107"
11	44°48'18.1811" 12°19'02.0200"
12	44°48'09.7389" 12°19'22.7047"
13	44°47'52.6553" 12°20'03.0054"
14	44°47'47.6888" 12°19'50.4352"
15	44°47'43.0761" 12°19'51.8818"
16	44°47'49.9923" 12°19'11.8795"
17	44°47'50.8674" 12°19'00.2709"
18	44°47'53.6328" 12°18'46.4967"
19	44°47'57.4084" 12°18'32.8049"
20	44°47'33.0574" 12°18'13.2246"
21	44°48'04.7496" 12°16'41.4822"
22	44°48'21.8233" 12°16'55.2026"
23	44°48'17.9117" 12°17'09.1614"
24	44°48'27.0656" 12°17'15.7665"
25	44°48'35.9925" 12°17'24.7051"
26	44°48'28.3012" 12°17'48.5763"